

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 207 del 5 agosto 2011.

“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica – Atto di indirizzo”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante ‘Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionale. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale’;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n.12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n.370 Area I^ S.G. del 28 giugno 2010;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 1956, n.8 e successive modifiche ed integrazioni recante ‘Indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori’;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 1965, n.44 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ‘Provvedimenti relativi all’Assemblea regionale siciliana’ ed, in particolare, l’articolo 1;

VISTO l’articolo 14, comma 5, della legge regionale 19 luglio 1978, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n.59, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la composizione del Gruppo di supporto tecnico alle dipendenze dell’Assessore regionale per l’agricoltura;

VISTI gli articoli 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41 e



successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il ricorso ad esperti e consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n.8 - Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTO l'articolo 122 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 relativo alla disciplina del ricorso agli esperti del Dipartimento regionale della Programmazione;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2006, n.1;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n.9 e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro ed il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito a ricorrere a consulenti;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n.5 recante: 'Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale';

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 3, della predetta legge regionale n.5/2011 che dispone che il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, previa deliberazione della Giunta regionale



su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n.10/2000, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi in materia di misurazione e valutazione della *performance* anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con modifiche nella legge 15 luglio 2011, n.111, concernente 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' che, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per la stabilizzazione finanziaria, emana una serie di disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.208 del 17 giugno 2002, e la successiva di parziale modifica n.321 del 3 agosto 2006, che attribuisce agli Assessori regionali non componenti l'Assemblea regionale siciliana 'una indennità mensile lorda come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n.8';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 14 gennaio 2010 che detta disposizioni sulla riduzione della composizione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA la nota n.4655/Gab del 2 agosto 2011 con la quale l'Assessore regionale per l'Economia, nelle more dell'approvazione di un disegno di legge recante norme per il risanamento e la stabilizzazione finanziaria, gli investimenti e la crescita, che estenda, in particolare, all'ordinamento regionale le disposizioni statali di riduzione dei costi della politica e di



funzionamento dell'Amministrazione, considerato necessario che il Governo regionale attui una tempestiva analoga azione di contenimento, propone di emanare, con immediatezza, apposito 'Atto di Indirizzo' (Allegato "A");

VISTA la nota n.4810 del 5 agosto 2011 (Allegato "B") con la quale l'Assessore regionale per l'Economia trasmette uno schema contenente talune modifiche rispetto alla originaria proposta che, pertanto, si intende superata, fatte salve le motivazioni a supporto della stessa, unitamente al documento 'Proposta di classificazione e organizzazione dei servizi di mobilità per gli Uffici regionali. Norme di gestione del parco auto regionale e di utilizzo delle autovetture di servizio. Disposizioni attuative' (Allegato "C");

RITENUTO di emanare il predetto Atto di indirizzo e, conseguentemente, di revocare la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 14 gennaio 2010;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'Economia,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota n.4810/Gab del 5 agosto 2011 dell'Assessore regionale per l'Economia, costituente allegato "B" alla presente deliberazione, di emanare il seguente Atto di indirizzo:

1. a decorrere dal 1° settembre 2011 la riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, anche se non componenti dell'Assemblea regionale siciliana;
2. di impegnare, a decorrere dal 1° settembre 2011, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari a nominare i componenti del Gruppo



- di supporto tecnico previsto dall'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n.59 e successive modifiche ed integrazioni, in misura ridotta del 30 per cento;
3. di limitare con decorrenza 1° settembre 2011 il numero massimo degli esperti del Presidente della Regione di cui all'articolo 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41 in misura ridotta del 30 per cento;
 4. di limitare con decorrenza 1° settembre 2011 il numero dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41 in misura ridotta del 30 per cento;
 5. a decorrere dal 1° settembre 2011 la dotazione complessiva organica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui alla legge regionale n.10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 11 legge regionale 30 gennaio 2006, n.1 ed articolo 3 legge regionale 6 febbraio 2006, n.9, e relative norme regolamentari, è ridotta del 30 per cento;
 6. di limitare con decorrenza dal 1° settembre 2011 il numero degli esperti del Dipartimento regionale della Programmazione, di cui al quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 1978, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, del 30 per cento della dotazione massima prevista;
 7. di impegnare con decorrenza 1° settembre 2011 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione a ricorrere alle consulenze previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n.9 e successive



- modifiche ed integrazioni, nel numero massimo di due;
8. di impegnare con decorrenza 1° settembre 2011 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito a non ricorrere alle consulenze previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n.9 e successive modifiche ed integrazioni;
 9. di ridurre, in generale, i consulenti e/o esperti ai quali a qualsiasi titolo la Regione può fare ricorso, salvo se componenti di organi obbligatoriamente previsti per legge, del 30 per cento;
 10. di approvare, con decorrenza 1° ottobre 2011, la proposta formulata dall'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con nota n.108994 del 13 luglio 2011, concernente la 'Razionalizzazione dei servizi di mobilità - Proposta di classificazione ed organizzazione dei servizi di mobilità per gli uffici regionali – Norme di gestione del parco auto regionale e di utilizzo delle autovetture di servizio. Disposizioni attuative', con le modifiche apportate nello schema allegato "C" alla presente deliberazione;
 11. al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, che a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Entro il 30 settembre 2011 l'Assessore regionale per



- l'Economia emana in merito apposita circolare applicativa;
12. di impegnare, nelle forme di rito da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia, con decorrenza immediata, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, a non effettuare spese per sponsorizzazioni e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività istituzionali;
 13. di impegnare, nelle forme di rito da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia, le società e le fondazioni a prevalente o totalitaria partecipazione regionale e/o degli enti locali a conformarsi, nel termine di trenta giorni dall'emanazione della presente deliberazione, al principio di riduzione della spesa per la gestione del servizio auto, per studi e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività istituzionali;
 14. di vietare all'Amministrazione regionale l'attribuzione di incarichi in consigli di amministrazione e/o organi di revisione e/o controllo ai Dirigenti generali ed al personale in quiescenza dell'Amministrazione regionale, nonché di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, di enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, se non a titolo gratuito;
 15. di rinnovare alla scadenza contrattuale i contratti di locazione passiva stipulati dall'Amministrazione regionale, da istituti, aziende, agenzie,



consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, da enti regionali comunque denominati, per proprie esigenze allocative con proprietari privati, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2012, del 15 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario si procederà, alla scadenza contrattuale, al recesso ed alla conseguente valutazione di ipotesi allocative meno onerose. Entro il 31 ottobre 2011 l'Assessore per l'Economia riferirà in Giunta sull'attuazione delle misure adottate in merito;

16. di fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30 per cento, fornendo consequenziali indicazioni mediante la tempestiva emanazione, da parte degli Assessori regionali competenti, di apposite direttive, nonché, con riferimento alle Società partecipate, attraverso appositi interventi nelle relative Assemblee dei Soci;
17. di impegnare le amministrazioni regionali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ad avvalersi nei contratti di fornitura di beni e servizi dell'istituto della riduzione del 'quinto d'obbligo' di cui alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici;
18. di dare mandato all'Assessore regionale per l'Economia di predisporre entro il 31 ottobre 2011 un piano di razionalizzazione delle sedi degli




Uffici della Regione, degli Enti e delle Società partecipate, che consenta di conseguire congrui risparmi;

19. di fare, comunque, salvi tutti i contratti in essere alla data di adozione della presente deliberazione che conseguentemente mantengono inalterati i propri effetti sino alla loro naturale scadenza;

20. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 14 gennaio 2010.


IL SEGRETARIO

(M. G. Nicoletti)



IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)



ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

2/8/2011
STZ

DELIBERAZIONE N. 207 DEL 5/08/2011 ALLEGATO A PAG. 1



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

L'Assessore

PROT. N. 3085
2011
Prot. n. 3085

Prot. n. 4655 /Gab.

Palermo, 02 agosto 2011

OGGETTO: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica.

Alla Segreteria della Giunta Regionale
PALERMO

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
PALERMO

L'attuale congiuntura economico-finanziaria che il Paese sta vivendo e la conseguente straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per la sua stabilizzazione finanziaria ha imposto al Governo nazionale l'adozione, con il decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modifiche nella Legge 15 luglio 2011, n. 111 concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", di una serie di misure di contenimento della spesa pubblica che impongono alla Regione Siciliana notevoli sacrifici in termini di riduzione della spesa pubblica regionale.

In relazione a ciò con assessoriale prot. n. 4494 del 26 luglio 2011 è stato inoltrato per l'esame della Giunta regionale il disegno di legge "Norme per il risanamento e la stabilizzazione finanziaria, gli investimenti e la crescita" finalizzato, tra l'altro, all'introduzione nell'ordinamento regionale delle norme recentemente adottate dal legislatore statale con il provvedimento prima citato.

La programmata chiusura dell'Assemblea regionale per la pausa estiva, fissata per il prossimo 4 agosto, ha indotto il capigruppo dei partiti a proporre lo slittamento al prossimo mese di settembre l'esame da parte della stessa della proposta in questione.

Come considerato, è apparso tuttavia necessario che il Governo regionale avvii una tempestiva azione di contenimento dei cosiddetti "costi della politica".

In tal senso, è opportuno segnalare che pur trattandosi di riduzioni di modesta entità, rispetto ai fabbisogni complessivi della manovra, costituiscono

IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]



comunque una misura di rilievo etico e simbolico, che, nel grave contesto congiunturale, appaiono imprescindibili e non rinviabili.

Conseguentemente, nella considerazione che alcune disposizioni contenute nel citato DDL possano essere emanate con appositi provvedimenti amministrativi da adottarsi a cura del Presidente della Regione e dei competenti Assessori regionali, consentendo quindi una immediata attuazione delle stesse con i connessi risparmi di spesa, si sottopone per l'esame della Giunta regionale la presente proposta di adozione di apposito "ATTO D'INDIRIZZO" che contempli:

- la riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, anche se non membri dell'Assemblea regionale;
- l'impegno, a decorrere dalla costituzione della prossima Giunta regionale, l'Assessore per le Risorse Agricole ed Alimentari a non costituire il Gruppo di supporto Tecnico previsto dall'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n.59 e successive modifiche ed integrazioni;
- la limitazione del ricorso agli esperti del Presidente della Regione di cui all'articolo 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 a non più di 3 unità;
- la limitazione del ricorso ai consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 a non più di 2 unità;
- la riduzione, a decorrere dalla costituzione della prossima Giunta regionale, della dotazione complessiva organica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali nella misura di ulteriori quattro unità, operando tale riduzione in numero di due unità tra i soggetti esterni all'Amministrazione regionale o tra i consulenti e in numero di due unità tra il personale interno all'Amministrazione regionale;
- la limitazione del ricorso agli esperti del Dipartimento regionale della Programmazione, di cui al quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, a non più di 3 unità;
- di impegnare il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro e il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito a ricorrere alle consulenze previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni nel numero massimo di due;
- che, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore di titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, non possano essere utilizzati immobili pubblici né destinato, agli stessi, personale regionale, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti alla Regione, ad istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed a enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, fatte salve eventuali assegnazioni previste dalla legge;
- la limitazione della cilindrata delle auto di servizio, fatta eccezione per quelle in dotazione al Presidente della Regione e per quelle blindate, a non più di 1600 cc. dando mandato all'Assessore per le Autonomie Locali e per la



IL SEGRETARIO



Funzione Pubblica, nella predisposizione del piano triennale previsto all'art. 5, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n.6 e successive modifiche ed integrazioni, di individuare, d'intesa con l'Assessore per l'Economia, apposite misure finalizzate al contenimento delle spese relative al noleggio o leasing, alla gestione, manutenzione e riparazione del parco auto utilizzato per i servizi dell'amministrazione regionale, privilegiando il ricorso all'utilizzo di autovetture elettriche ed a sistemi a chiamata, tali da conseguire risparmi di spesa non inferiori al 30 per cento per ciascun anno del triennio 2012 - 2014, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

- che a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, di enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per gli enti, istituti ed aziende del settore sanitario, di non effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;
- di impegnare, con decorrenza immediata, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione a non effettuare spese per sponsorizzazioni;
- di impegnare le società e le fondazioni a prevalente o totalitaria partecipazione regionale e/o degli enti locali a conformarsi al principio di riduzione della spesa per la gestione del servizio auto, per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni di cui alla presente deliberazione;
- il divieto di attribuire incarichi a qualsiasi titolo a personale in quiescenza dell'Amministrazione regionale, nonché di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, di enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa;
- di rinnovare i contratti di locazione passiva stipulati dall'Amministrazione regionale, da istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, da enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, per proprie esigenze allocative con proprietari privati, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2012, del 15 % del canone annuo corrisposto. In caso contrario si procederà, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose;
- la fissazione di un il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione

IL SEGRETARIO



regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, in misura pari alla retribuzione onnicomprensiva corrisposta al Ragioniere Generale della Regione, ridotta del 15 per cento, fornendo conseguenziali indicazioni mediante emanazione, da parte degli Assessori competenti, di apposite direttive, nonché, con riferimento alle Società partecipate, attraverso appositi interventi nelle relative Assemblee dei Soci.

- di impegnare le amministrazioni regionali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ad avvalersi nei contratti di fornitura di beni e servizi- e in particolare per il settore del trasporto pubblico locale e del trasporto marittimo - dell'istituto del "quinto d'obbligo", di cui alla normativa in materia di contratti pubblici.

L'Assessore

Prof. Avv. Gaetano Armao



IL SEGRETARIO
Armao

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE



DELIBERAZIONE N. 207 DEL 5/08/2011 ALLEGATO B PAG 1

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Economia

L'Assessore

Prot. n. 4810/GAB

Palermo - 5 AGO. 2011

OGGETTO: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio della Segreteria di Giunta
Palazzo d'Orleans - Piazza Indipendenza, 21
PALERMO

E.p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'On.le Presidente della Regione
Palazzo d'Orleans - Piazza Indipendenza, 21
PALERMO

05 AGO 2011
3153

Con precedente nota prot. n. 4655 del 2 agosto 2011 si è trasmesso per l'esame della Giunta regionale la proposta di adozione di un apposito "ATTO D'INDIRIZZO" contemplante una serie di tempestive misure per il contenimento dei cosiddetti "costi della politica".

Fatte salve le motivazioni a supporto di cennata proposta si trasmette in allegato uno schema contenente talune modifiche rispetto alla originaria proposta che, pertanto si intende superata dalle previsioni in questa contenute.



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia

Le riduzioni di costi determinate dalla delibera avranno un diverso impatto nel 2011 e nel 2012, anno, quest'ultimo, nel quale andranno a regime.

Si tratta, in ogni caso, di misure con effetto interinale, in attesa che venga approvata in autunno dall'Ars la proposta del Governo di razionalizzazione dei costi e di interventi per la stabilita' e la crescita e destinate ad essere superate da quest'ultima.

Gli effetti nel 2011 si potranno produrre rispettivamente da settembre ed ottobre, ma in alcuni casi, come per le partecipate, potranno avere effetti solo dall'adozione degli atti interni dell'ente o società (e quindi con un lieve differimento rispetto all'adozione della delibera). L'Assessorato dell'Economia assicurerà, tuttavia, la tempestiva applicazione delle prescrizioni della delibera ed il controllo sugli effetti finanziari previsti.

I valori indicati sono presuntivi e potranno essere puntualmente determinati solo in esito agli approfondimenti ed alle verifiche in corso.

Risparmi previsti a regime:

- A) riduzione compensi assessori € 300.000 circa
 - B) riduzione componenti gabinetti € 2.200.000 circa
 - C) riduzione consulenti ed esperti € 800.000 circa
 - D) riduzione auto di servizio € 200.000 circa
 - E) esclusione compensi per amministratori e comp. organi controllo regionali € 500.000 circa
 - F) riduzione costi per studi, ricerche, rappresentanza, sponsorizzazione e comunicazione di Regione, enti regionali e società partecipate € 1.000.000 circa
 - G) contenimento costi dirigenti di enti regionali e partecipate e consulenti € 500.000 circa
 - H) riduzione affitti € 1.500.000 circa
 - I) riduzione del 1/5 d'obbligo di contratti regionali di beni e servizi € 80.000.000 circa
- Totale
- 1) complessivo = € 87/90 milioni circa
 - 2) complessivo - lett.I) = 7/8 milioni



IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. _____ del _____

“ Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica – ATTO DI INDIRIZZO”

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il proprio Regolamento interno;


VISTA la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni recante “Indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Provvedimenti relativi all’Assemblea regionale siciliana” ed, in particolare, l’articolo 1;

VISTO l’articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina la composizione del Gruppo di supporto tecnico alle dipendenze dell’Assessore per l’Agricoltura;

VISTI gli articoli 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano il ricorso ad esperti e consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8 – Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 17 giugno 2002, in parte modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 3 agosto 2006, che attribuisce agli Assessori regionali non componenti l'Assemblea regionale siciliana, “una indennità mensile lorda come previsto dall'art. 1 della legge regionale 1956, n. 8”;

VISTO l'articolo 122 della legge regionale n.17 del 28 dicembre 2004 che disciplina il ricorso agli esperti del Dipartimento regionale della Programmazione;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro ed il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito a ricorrere a consulenti;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale”;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 14 gennaio 2010, che detta disposizioni sulla riduzione della composizione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” il cui articolo 11, comma 3 dispone che il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi in materia di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia;



VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per la stabilizzazione finanziaria, emana una serie di disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica; CONSIDERATO opportuno, nelle more dell'approvazione di un apposito disegno di legge recante norme per il risanamento e la stabilizzazione finanziaria, gli investimenti e la crescita che estenda, in particolare, all'ordinamento regionale le disposizioni statali di riduzione dei costi della politica e di funzionamento dell'amministrazione, al fine di avviare, con immediatezza, il contenimento delle citate spese attraverso l'emanazione di apposito "ATTO DI INDIRIZZO";

VISTA la proposta formulata dall'Assessore per l'Economia con la nota prot. n. 4655/Gab del 2 agosto 2011;

VISTA la successiva nota dell'Assessore per l'Economia prot. n. 4810 del 5 agosto 2011;

DELIBERA

Per quanto esposto in preambolo:

1. a decorrere dal 1° settembre 2011 la riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, anche se non componenti dell'Assemblea regionale;
2. di impegnare, a decorrere dal 1° settembre 2011, l'Assessore per le Risorse agricole ed alimentari a nominare i componenti del il Gruppo di supporto Tecnico previsto dall'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n.59 e successive modifiche ed integrazioni in misura ridotta del 30 per cento;
3. di limitare con decorrenza 1° settembre 2011 il numero massimo degli esperti del Presidente della Regione di cui all'articolo 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 in misura ridotta del 30 per cento ;
4. di limitare con decorrenza 1° settembre 2011 il numero dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 in misura ridotta del 30 per cento ;



IL SEGRETARIO

5. a decorrere dal 1° settembre 2011, la dotazione complessiva organica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui alla l.r.10/2000 e successive modifiche ed integrazioni (art. 11 L.R. 30 gennaio 2006, n. 1 ed art. 3 della L.R. 6 febbraio 2006, n.9) è ridotta del 30 per cento;
6. di limitare con decorrenza dal 1° settembre 2011 il numero degli esperti del Dipartimento regionale della Programmazione, di cui al quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, del 30 per cento della dotazione massima prevista;
7. di impegnare con decorrenza 1° settembre 2011 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro a ricorrere alle consulenze previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni nel numero massimo di due;
8. di impegnare con decorrenza 1° settembre 2011 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito a non ricorrere alle consulenze previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
9. di ridurre, in generale, i consulenti e/o esperti ai quali a qualsiasi titolo la Regione può fare ricorso, salvo se componenti di organi obbligatoriamente previsti per legge, del 30 per cento;
10. di approvare, con decorrenza 1° ottobre 2011, la proposta formulata dall'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con nota prot. n. 108994/2011, concernente la "razionalizzazione dei servizi di mobilità-proposta di classificazione ed organizzazione dei servizi di mobilità per gli uffici regionali-norme di gestione del parco auto regionale e di utilizzo delle autovetture di servizio. Disposizioni attuative", con le modifiche apportate nello schema che si allega alla presente delibera ;
11. al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, che a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, di enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, di non effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno

2009 per le medesime finalità. Entro il 30 settembre 2011 l'Assessore per l'Economia emana in merito apposita circolare applicativa;

12. di impegnare, nelle forme di rito, da parte dell'Assessorato dell'Economia, con decorrenza immediata, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione a non effettuare spese per sponsorizzazioni e quant'altro non indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali;

13. di impegnare, nelle forme di rito, da parte dell'Assessorato dell'Economia, le società e le fondazioni a prevalente o totalitaria partecipazione regionale e/o degli enti locali a conformarsi, nel termine di trenta giorni dall'emanazione della presente deliberazione, al principio di riduzione della spesa per la gestione del servizio auto, per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per quant'altro non indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali;

14. di vietare all'Amministrazione regionale l'attribuzione di incarichi in consigli di amministrazione e/o organi di revisione e/o di controllo ai Dirigenti Generali ed al personale in quiescenza dell'Amministrazione regionale, nonché di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, di enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, se non a titolo gratuito;

15. di rinnovare alla scadenza contrattuale i contratti di locazione passiva stipulati dall'Amministrazione regionale, da istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, da enti regionali comunque denominati, per proprie esigenze allocative con proprietari privati, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2012, del 15 % del canone annuo corrisposto. In caso contrario si procederà, alla scadenza contrattuale, al recesso ed alla conseguente valutazione di ipotesi allocative meno onerose. Entro il 31 ottobre 2011 l'Assessore per l'Economia riferisce in Giunta sull'attuazione delle misure adottate in merito;

16. di fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima

onnicomprensiva corrisposta al Dirigente Generale della Regione, ridotta del 30 per cento, fornendo consequenziali indicazioni mediante la tempestiva emanazione, da parte degli Assessori competenti, di apposite direttive, nonché, con riferimento alle Società partecipate, attraverso appositi interventi nelle relative Assemblee dei Soci;

17. di impegnare le amministrazioni regionali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ad avvalersi nei contratti di fornitura di beni e servizi dell'istituto della riduzione del "quinto d'obbligo" di cui alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici;

18. di dare mandato all'Assessore per l'Economia di predisporre entro il 31 ottobre 2011 un piano di razionalizzazione delle sedi degli Uffici della Regione, degli Enti e delle Società partecipate, che consenta di conseguire congrui risparmi;

19. di fare, comunque, salvi tutti i contratti in essere alla data di adozione della presente deliberazione che conseguentemente mantengono inalterati i propri effetti sino alla loro naturale scadenza;

20. di revocare la deliberazione di giunta regionale n.1 del 14 gennaio 2010;

IL SEGRETARIO
(M.G. Nicoletti)

IL PRESIDENTE
(R. Lombardo)



ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 207 DEL 5/08/2011 ALLEGATO e PAG. 1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. _____ DEL _____

Proposta di classificazione e organizzazione dei servizi di mobilità per gli Uffici Regionali.
Norme di gestione del parco auto regionale e di utilizzo delle autovetture di servizio.
Disposizioni attuative.

CLASSIFICAZIONE E DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi di mobilità sono definiti in ragione delle modalità di espletamento degli stessi con le seguenti specifiche e finalità, utilizzando di norma il tipo di automezzo indicato:

Fascia A: *Servizi resi in modo continuativo ed esclusivo per:*

1. On.le Presidente e Personalità sotto protezione (*Auto blindata con 3 conducenti*);
2. Sig.ri Assessori Regionali (*Auto del tipo Berlina medio alta con 2 conducenti*),
3. Uffici dello Stato e Uffici o soggetti logisticamente rilevanti per l'attività di governo, in prima applicazione individuati in:
 - Magistratura della Corte dei Conti, Presidenza del CGA, Presidenza del TAR, Avvocatura dello Stato, Presidenza Commissione Tributaria Regionale.
(*Auto del tipo "Berlina Media Alta" con 1 conducente*).

Fascia B: *Servizi resi in modo non esclusivo per tutti gli Uffici regionali:*

1. In forma organizzata, per giorni e orari predeterminati a seguito di preventiva programmazione rapportata alle effettive esigenze (*Auto del tipo "Berlina Media" o "Berlina Piccola" con 1 conducente*);
2. In forma saltuaria su prenotazione (*Automezzo con 1 conducente*) per le esigenze occasionali di:
 - Rappresentanza (*Auto del tipo "Berlino Medio-Alta"*);
 - Mobilità Extra urbana (*Auto del tipo "Berlina Media"*);
 - Mobilità urbana, anche per chiamata diretta (*Auto del tipo "Berlina Piccola c Berlina Media"*);
 - Trasporto merci (*Furgone/Camion*).



IL SEGRETARIO

Tutti i servizi ricadenti nella superiore classificazione vengono attivati ed eseguiti su disposizione del Dirigente del Servizio Autoparco Regionale a favore dei rispettivi destinatari con le modalità organizzative ritenute più idonee ed efficaci e con l'impiego di autovetture rispondenti ai criteri indicati.

Ogni eventuale ulteriore destinatario di servizi di Fascia "A" sarà individuato dalla Giunta di Governo fatte salve le esigenze aventi carattere di occasionalità o di urgenza che potranno essere soddisfatte con provvedimento del Dirigente del Servizio Autoparco Regionale esclusivamente su disposizione dell'On.le Presidente. Ogni ulteriore servizio oltre quelli indicati in Fascia "A" dovrà conseguire da apposita verifica della disponibilità economica sui capitoli di riferimento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Alla guida delle auto in dotazione all'Autoparco Regionale, siano esse di proprietà che utilizzate a seguito di locazione o convenzione di qualsiasi tipo e salvo quanto diversamente indicato in seguito, è addetto esclusivamente il personale regionale in organico allo stesso Autoparco Regionale cui sia attribuita la specifica mansione di "conducente".

La mansione di guida viene attribuita con decreto del Dirigente Generale della Funzione Pubblica, su proposta del Dirigente del Servizio Autoparco Regionale ed entro i limiti di organico previsti, al personale che ne faccia richiesta che sia in possesso dei requisiti di idoneità per l'assunzione della mansione, previo trasferimento al Dipartimento Funzione Pubblica con assegnazione allo stesso Servizio. Per tutto il personale con mansioni di conducente in organico al Servizio Autoparco Regionale deve essere prevista, con cadenza almeno triennale, la partecipazione ad appositi "corsi di guida sicura" idonei ad attestare l'abilità di guida in sicurezza del personale impiegato per i servizi di mobilità; è dato mandato al Dipartimento per la Funzione Pubblica di provvedere al reperimento delle somme necessarie nell'ambito dei capitoli di spesa di pertinenza con l'ausilio delle Aree e/o Servizi competenti per materia.

È autorizzato alla conduzione degli automezzi il personale delle officine cui gli automezzi stessi sono affidati per gli interventi di manutenzione o riparazione, purché in possesso del prescritto documento di abilitazione (patente di guida).



L'uso degli automezzi è consentito esclusivamente per finalità istituzionali e limitatamente al territorio della Regione Siciliana; l'eventuale utilizzo fuori dal territorio regionale verrà autorizzato dal Dirigente del Servizio Autoparco Regionale su espressa disposizione dell'On.le Presidente.

L'accesso a bordo degli automezzi, ove non diversamente indicato, è consentito esclusivamente al personale regionale per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali nonché a persone esterne all'Amministrazione il cui trasporto sia giustificato dalle finalità del servizio.

Per la particolarità della attività istituzionale, i destinatari dei servizi di Fascia A potranno consentire l'accesso alle autovetture assegnate di persone estranee all'Amministrazione: i conducenti sono tenuti a garantire il servizio anche per gli spostamenti degli assegnatari da e per il rispettivo domicilio.

In tutti gli altri casi, se non diversamente specificato, è vietato l'utilizzo dell'autovettura di servizio per il trasporto del personale su percorsi casa-lavoro; è consentito al conducente prelevare al proprio domicilio i funzionari in caso di servizio in missione.

Il ricorso all'autovettura di servizio per attività in missione del personale dell'Amministrazione regionale (Fascia B/2-Mobilità extra urbana) è consentito solo in caso di dichiarata e documentabile carenza del servizio di trasporto pubblico.

In mancanza del responsabile a bordo, la responsabilità dei mezzi in servizio ricade sul personale addetto alla guida cui i mezzi stessi sono stati assegnati; i mezzi ricoverati presso l'Autoparco Regionale restano sotto la responsabilità del personale di custodia appositamente designato dal Dirigente del Servizio mentre per gli automezzi per i quali è disposto il ricovero, occasionale o in forma permanente, presso altre strutture dell'Amministrazione, la responsabilità della custodia ricade sul consegnatario della struttura stessa.

Gli spostamenti e l'uso dell'automezzo, a qualsiasi titolo effettuati, vengono attestati unicamente tramite il "Foglio di marcia" che deve contenere tutti gli elementi utili per certificare le modalità di utilizzo dell'autovettura e le finalità del servizio.

L'Autoparco Regionale garantisce l'accesso all'autorimessa regionale senza interruzione e quindi anche nelle ore notturne e nei giorni festivi; analoghe condizioni dovranno essere assicurate nel caso in cui, sia saltuariamente che in modo permanente, venga autorizzato il ricovero in sede diversa dall'Autorimessa Regionale.



Tutti gli automezzi in dotazione al parco auto regionale, al termine del servizio giornaliero devono fare rientro in autorimessa o nel luogo di ricovero autorizzato; il mancato rientro nei locali assegnati per il ricovero notturno dell'autovettura nei termini su indicati deve essere segnalato e motivato sul foglio di marcia a firma del responsabile del servizio.

La necessità di servizio che determina il mancato rientro della vettura nello spazio di tempo che intercorre tra il normale orario di lavoro e quello straordinario dovrà essere certificata dall'Autorità che ha a disposizione il mezzo sulla scheda giornaliera di servizio.

Ogni responsabilità derivante dal mancato rientro non autorizzato dell'autovettura al termine del servizio di Istituto presso la sede di ricovero prevista dalle disposizioni su indicate sarà addebitata al conducente dell'autovettura.

Ove non espressamente indicato, i servizi di mobilità vengono resi di norma con esclusione dei giorni festivi o non lavorativi.



IL SEGRETARIO

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale del Servizio di Autoparco Regionale entro i limiti della propria competenza, i servizi dovranno essere espletati con le seguenti modalità:

FASCIA "A" - 1° Livello: *On Presidente e Personalità sotto protezione:*

Il servizio viene reso con auto blindate del tipo "Grandi Berline" da acquisire con le procedure previste per legge previa approvazione dell'On.le Presidente delle caratteristiche, delle dotazioni e degli allestimenti individuati e proposti dal Dirigente del Servizio Autoparco Regionale tenendo conto delle esigenze dettate dal tipo di servizio.

A disposizione dell'On.le Presidente sono assegnate n. 3 autovetture blindate (di cui 1 presso la sede di Roma del Dipartimento degli Affari extra regionali), destinate all'attività istituzionale e alla mobilità personale dello stesso On.le Presidente, e 2 assegnate in dotazione al Servizio di scorta di Palazzo d'Orleans; dette auto, nei periodi di non utilizzo, verranno ricoverate presso i locali di Palazzo d'Orleans.

Alle personalità sottoposte a tutela cui è dovuto il servizio di auto specializzata con conducente, è assegnata un' auto blindata per tutto il periodo indicato dal Servizio Scorte della Questura competente.

A ciascun servizio sono assegnate n° 3 unità di personale con mansioni di conducente scelte dal destinatario del servizio fra quelle proposte dal Dirigente del Servizio Autoparco Regionale qualificate per la conduzione delle auto blindate; l'idoneità alla guida di auto blindate deve essere attestata da appositi corsi di "guida veloce e sicura" da ripetersi con cadenza almeno triennale e comunque su autovetture dello stesso tipo di quelle utilizzate per l'espletamento di questo tipo di servizio, per un numero di conducenti sufficiente a garantire tutti i servizi prevedibilmente richiesti.

Il servizio dovrà essere organizzato a rotazione fra i tre conducenti assegnati in modo da garantire la possibilità di utilizzo dell'autovettura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in accordo con le



esigenze della personalità destinataria del servizio e comunque nel rispetto delle norme previste dal vigente CCLR.

Per ragioni connesse con la sicurezza delle personalità riconosciute a rischio dai competenti Organi dello Stato le autovetture dell'Amministrazione regionale ad esse assegnate, comprese quelle a disposizione dell'On.le Presidente della Regione e della sua scorta, potranno essere condotte anche da unità delle forze dell'ordine.

FASCIA "A" - 2° Livello: Sigg.ri Assessori Regionali:

Il servizio viene reso con auto del tipo "Berline medio alte" da acquisire con le procedure previste per legge previa approvazione dell'On.le Presidente delle caratteristiche, delle dotazioni e degli allestimenti individuati e proposti dal Dirigente del Servizio Autoparco tenendo conto delle esigenze dettate dal tipo di servizio.

A disposizione di ciascun Assessore regionale é posta l'autovettura alla cui conduzione sono assegnati 2 conducenti che si alternano alla guida in ragione delle esigenze della personalità destinataria del servizio in modo da garantire la disponibilità dell'autovettura 7 giorni su 7 e comunque nel rispetto delle norme previste dal vigente CCLR.

L'assegnazione dell'autovettura e dei conducenti ai Sigg.ri Assessori decorre dal giorno successivo alla data di notifica al Servizio Autoparco della formale attribuzione della rispettiva delega e termina alla data di cessazione dall'incarico assessoriale.

I Sigg.ri Assessori potranno segnalare al Dirigente del Servizio Autoparco i conducenti da destinare alla guida delle autovetture rispettivamente assegnate, da scegliere nell'ambito di un apposito elenco preventivamente reso disponibile dallo stesso Dirigente e riferito ai conducenti ritenuti idonei al tipo di servizio.

Per i giorni nei quali i conducenti assegnati ai Sigg. Assessori non sono impegnati nel rispettivo turno di guida e non fruiscono di riposo compensativo, gli stessi presteranno servizio presso l'Autoparco regionale.

Durante i periodi di assenza dal territorio regionale degli Assessori, di cui gli Uffici di Gabinetto dovranno dare preventiva notizia al Dirigente del Servizio Autoparco, le auto assegnate non effettueranno alcun servizio e resteranno disponibili presso il luogo di ricovero assegnato.



Presso la sede in Roma del Dipartimento degli Affari extra regionali è mantenuta n. 1 autovettura di pari tipologia posta a disposizione degli Assessori regionali in occasione delle trasferte effettuate per motivi connessi con l'attività di Governo; ove non impegnata per tale finalità l'autovettura potrà essere utilizzata per le necessità di mobilità in Roma dello stesso Dipartimento.



IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FASCIA "A" - 3° Livello: *Uffici dello Stato o soggetti logisticamente rilevanti per l'attività del governo:*

I servizi vengono resi e garantiti con autovetture del tipo "berlina medio-alta" per i Sigg. Presidenti delle Procure e delle sezioni della Corte dei Conti, per i Sigg. Presidenti dei TAR e del CGA, per l' Avvocatura dello Stato e per il Presidente della Commissione Tributaria Regionale in ragione di un'autovettura per ciascuna delle sedi presenti sul territorio regionale. Per garantire la mobilità ordinaria dei Sigg. Consiglieri della Corte dei Conti e per le esigenze dei relativi Uffici, sono messe a disposizione della stessa Corte n. 2 autovetture del tipo "berlina media".

Di norma i servizi automobilistici di questo tipo non verranno garantiti nei giorni festivi o non lavorativi; viene confermato il rientro giornaliero in Autoparco a fine servizio, a meno che non sussistano esigenze particolari che vanno espressamente e preventivamente comunicate al Dirigente del Servizio Autoparco.

Per il particolare servizio cui sono destinate, le auto potranno ospitare occasionalmente a bordo, per motivi di servizio e su esclusivo ordine dell'Autorità usuaria, funzionari non appartenenti all'Amministrazione cui il servizio è destinato.

Per i Sig.ri Dirigenti Generali e per gli Uffici di Gabinetto degli Assessori saranno mantenute le autovetture in assegnazione esclusiva fino all'avvio a regime dei sistemi di mobilità di Fascia "B" e comunque non oltre il 30.09.2011; oltre tale data la rispettiva mobilità verrà garantita esclusivamente con i criteri previsti per i servizi di Fascia "B".



IL SEGRETARIO
13/09/2011

DISPOSIZIONI FINALI

Entro 30 giorni dall'adozione della relativa Deliberazione della Giunta di Governo dovranno definirsi in dettaglio, con Decreto del Dirigente Generale della Funzione Pubblica, le procedure per la prestazione dei servizi di mobilità ivi compreso lo schema e le modalità di utilizzo del Foglio di Marcia giornaliero in aderenza con le presenti disposizioni.

Entro i successivi 30 giorni, e comunque non oltre il 30 settembre 2011, il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà predisporre un piano organizzativo della struttura operativa e amministrativa del Servizio Autoparco Regionale finalizzato alla riduzione dei costi complessivi del sistema interno di mobilità regionale idoneo a garantire i servizi di Fascia "B", ivi compresi quelli per gli Uffici Operativi distribuiti su tutto il territorio regionale, adottando criteri di univocità tipologica e funzionale

Entro lo stesso termine il Dirigente Generale della Funzione Pubblica dovrà definire criteri uniformi e omogenei per l'attribuzione del salario accessorio destinato ai conducenti, provvedendo ad attivare e definire le relative consultazioni sindacali nelle forme previste dal vigente CCRL..

Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque in tempo utile per la formazione del Bilancio relativo al successivo esercizio finanziario, il Dirigente Generale della Funzione Pubblica, su proposta del Dirigente dell'Autoparco regionale, propone il relativo piano economico-funzionale di gestione, modifica o integrazione del parco auto regionale, definendo contestualmente la consistenza numerica dell'organico - conducenti in ragione del numero e della tipologia dei servizi di mobilità previsti, nonché l'entità economica del budget da destinare al salario accessorio dei conducenti, in modo da garantire che tutti i servizi siano resi con continuità ed efficienza.

La gestione economica dei conducenti, indipendentemente dal tipo di servizio cui gli stessi sono assegnati, resta di competenza esclusiva del Servizio del Dipartimento Funzione Pubblica competente per materia, sia per quanto attiene le competenze fisse che per il salario accessorio in qualsiasi forma corrisposto.

Per le necessità connesse al mantenimento e al ricovero delle autovetture a disposizione presso la sede di Roma del Dipartimento degli Affari extra regionali, provvede il Consegretario dello stesso Ufficio in accordo con il Dirigente dell'Autoparco Regionale; i conducenti assegnati alla



[Handwritten signature] 9

DELIBERAZIONE N. 207 DEL 5/08/2011 ALLEGATO C PAG. 10

guida delle autovetture fanno riferimento al Dirigente della sede di Roma del Dipartimento degli Affari extra regionali che provvede anche a disporre i servizi che verranno richiesti dall'On.le Presidente e dai Sigg. Assessori o che si renderanno necessari per lo stesso Ufficio, dandone successiva comunicazione all' Autoparco Regionale.



IL SEGRETARIO
M. M. M.